

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgerichts Hannover (Germania) il 12 dicembre 2013 — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

(Causa C-658/13)

(2014/C 85/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgerichts Hannover

Parti

Ricorrenti: Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner

Convenuta: TUIfly GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una circostanza eccezionale, alla quale è dovuto il ritardo di un volo, configuri una circostanza eccezionale ai sensi della disposizione in esame anche per un altro volo successivo, qualora l'effetto della circostanza eccezionale che comporta il ritardo si ripercuota sul volo successivo unicamente per motivi inerenti all'organizzazione operativa del vettore aereo.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che la nozione di evitabilità non si riferisca alle circostanze eccezionali in quanto tali, bensì al ritardo o alla cancellazione del volo che ne derivano.
- 3) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che sia ragionevole che i vettori aerei che gestiscono i loro voli secondo un cosiddetto sistema di rotazione degli aeromobili prevedano un margine di tempo minimo tra i voli, corrispondente ai termini fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (CE) n. 261/2004.
- 4) Se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che sia ragionevole che i vettori aerei che gestiscono i loro voli secondo un cosiddetto sistema di rotazione degli aeromobili neghino o ritardino il trasporto dei passeggeri il cui volo abbia già

accumulato un notevole ritardo a causa di una circostanza eccezionale, al fine di evitare un ritardo dei voli successivi.

⁽¹⁾ GU L 46, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho de Lisboa (Portogallo) il 16 dicembre 2013 — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Via Directa — Companhia de Seguros SA

(Causa C-665/13)

(2014/C 85/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho de Lisboa

Parti

Ricorrente: Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins

Convenuta: Via Directa — Companhia de Seguros SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio della parità di trattamento dal quale discende il divieto di discriminazione debba essere interpretato nel senso di essere applicabile ai lavoratori del settore pubblico.
- 2) Se la decisione unilaterale dello Stato di sospendere il pagamento di quelle retribuzioni, se applicata soltanto ad una categoria specifica di lavoratori — quelli del settore pubblico — costituisca una discriminazione, fondata sul carattere pubblico del rapporto di lavoro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 16 dicembre 2013 — Rohm Semiconductor GmbH/Hauptzollamt Krefeld

(Causa C-666/13)

(2014/C 85/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf